



**REGOLE DI FINANZA PUBBLICA E
RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI**

Salvatore Bilardo

I PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Indebitamento Netto
(in percentuale sul PIL)

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
DEF 2018	Tendenziale	-2,4	-1,9	-1,2	-0,7	-1,5	-
	Programmatico	-2,4	-1,9	-2,0	-1,8	-1,5	-
DEF 2019	Tendenziale	-2,4	-2,1	-2,4	-2,0	-1,8	-1,9
	Programmatico	-2,4	-2,1	-2,4	-2,1	-1,8	-1,5

Debito
(in percentuale sul PIL)

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
DEF 2018	Tendenziale	131,2	131,7	129,2	126,7	124,6	-
	Programmatico	131,2	131,7	130,7	129,2	128,2	-
DEF 2019	Tendenziale	131,4	132,2	132,8	131,7	130,6	129,6
	Programmatico	131,4	132,2	132,6	131,3	130,2	128,9

Fonte: Note di aggiornamento al DEF 2018 (aggiornamento quadro macro economico (Dicembre 2018) e DEF 2019

LE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ENTI TERRITORIALI: DAL 1999 AL 2016

L'indebitamento netto è definito come il **saldo fra entrate e spese finali, al netto degli avanzi di amministrazione e delle operazioni finanziarie** (riscossione e concessione crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal **conto economico della P.A.**, preparato dall'ISTAT.

Il fine ultimo delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità interno (prima) e il pareggio di bilancio (poi) è il **controllo dell'indebitamento netto delle amministrazioni locali, con effetti indiretti sul debito.**

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce nel 1999 come strumento per il perseguimento degli obiettivi condivisi a livello europeo, a seguito del trattato di Maastricht.

Nel corso degli anni (fino al 2015) sono cambiati l'universo di riferimento e (più volte) le modalità di calcolo dell'obiettivo programmatico...dal 2008 saldo di competenza mista (*proxy* più vicina all'indebitamento netto)

IL PAREGGIO DI BILANCIO PREVISTO DALLA RIFORMA COSTITUZIONALE

La **legge n. 243 del 2012** ha dato attuazione al sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012) al fine di assicurare il rispetto del **principio costituzionale del pareggio di bilancio pubblico**.

L'**equilibrio di bilancio («pareggio»)** è stato **declinato con modalità differenti per la Pubblica Amministrazione nel suo complesso** (Capo II), il Bilancio dello Stato (Capo VI), le Amministrazioni pubbliche territoriali (Capo IV) e le Amministrazioni pubbliche non territoriali (Capo V).

Armonizzazione dei bilanci pubblici : competenza esclusiva dello Stato (dopo la riforma costituzionale n. 1/2012).

Il ruolo «attivo» nel percorso del DLgs n. 118/2011 «**riforma contabile**»

La **legge 12 agosto 2016, n. 164** ha introdotto alcune importanti modifiche alla richiamata legge n. 243 del 2012, in materia di **equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali** e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico (Capo IV).

IL RUOLO DEL D.LGS. N. 118 DEL 2011

Situazione ante 2015:

- Sistemi contabili diversi
- Schemi di bilancio differenti
- Principi contabili non uniformi

Situazione dal 2016:

- Il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata
- La definizione di scadenze ed esigibilità
- La «corretta» rilevazione degli investimenti
- Il ruolo chiave del FCDE
- L'inizio del percorso di «armonizzazione» per bilanci attendibili e trasparenti

PRINCIPALI MODIFICHE L. 243/2012 (POST LEGGE 164/2016)

art. 9

Saldo non negativo tra entrate e spese finali in termini di competenza finanziaria potenziata.

Eliminazione vincolo cassa (corrente e finale) e **vincolo parte corrente**

Inclusione **Fondo pluriennale vincolato** di entrata e di spesa per il triennio 2017-2019 demandata a legge di bilancio.

A decorrere dall'anno 2020 inclusione FPV finanziato da entrate finali.

Non esplicito ma...possibilità di **utilizzare l'avanzo di amministrazione** (investimenti) nei limiti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi destinati a confluire nell'avanzo di amministrazione...ma anche per la quota di «rimborso prestiti»

Vincolo rispetto equilibri:
Preventivo e Consuntivo

LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 247/2017 E N. 101/2018

Le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 affermano che l'art. 9, della legge n. 243 del 2012, attuativo del principio costituzionale del pareggio di bilancio si interpreta come segue:

- «...l'avanzo di amministrazione rimane nelle disponibilità dell'ente che lo realizza...»
- «...non può essere oggetto di prelievo forzoso...» attraverso i vincoli del pareggio di bilancio;
- «...l'iscrizione o meno nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell'entrata e nei titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere intesa in senso meramente tecnico-contabile, quale criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali.»

La Corte Costituzionale ha, di fatto, manifestato – in più punti della sentenza – la predilezione per i principi contabili e gli equilibri di bilancio disciplinati dal D.lgs. 118 del 2011, rispetto alla legge 243 del 2012. Il D.lgs. 118 del 2011 per la Corte assicura, per gli enti territoriali, la piena attuazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione.

LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 247/2017 E N. 101/2018

Con la sentenza n. 101/2018, la Corte specifica che:

«...ove le norme contenute nella legge rinforzata, o comunque riconducibili al coordinamento della finanza pubblica, precludessero l'utilizzazione negli esercizi successivi dell'avanzo di amministrazione e dei fondi destinati a spese pluriennali - il cosiddetto pareggio verrebbe invece a configurarsi come "attivo strutturale inertizzato", cioè non utilizzabile e quindi non conforme agli art. 81 e 97 Costituzione.

«... tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali» e, cioè, che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio, le spese vincolate nei precedenti esercizi devono trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza.», tale interpretazione a giudizio della Corte è incompatibile con l'interpretazione adeguatrice seguita nella richiamata sentenza n. 247 del 2017.

LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 247/2017 E N. 101/2018

Le sentenze della Corte costituzionale, interpretando l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, hanno – di fatto – **introdotto la possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione.**

Il «libero» **utilizzo degli avanzi di amministrazione** da parte degli enti territoriali e gli **impatti negativi sugli obiettivi di finanza pubblica**

L'art. 17, comma 13, legge n. 196 del 2009, prevede che in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente **suscettibili di determinare maggiori oneri** tali da **recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica**, il Ministro dell'economia e delle finanze **assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.**

ATTUAZIONE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 247/2017 E N. 101/2018: ANNO 2018

Anno 2018 – circolare RGS n. 5

In attesa dell'iniziativa legislativa, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 196/2009, la prima circolare RGS ha confermato l'obbligo per tutti gli enti territoriali di rispettare i vincoli di finanza pubblica previgenti alle sentenze.

L'utilizzo dell'avanzo, delle risorse derivanti da debito (incluso fondo pluriennale vincolato) è possibile nel rispetto del saldo di ciascun ente e/o attraverso gli strumenti di flessibilità del saldo vigenti (patti solidarietà nazionali e intese regionali).

Il decreto MEF-RGS 23 luglio 2018 n. 182944 (Monitoraggio)

Nella Conferenza Stato-Città del 12 luglio 2018, nel rendere il parere al decreto del monitoraggio, anche ANCI e UPI hanno **condiviso l'interpretazione MEF** per la quale l'attuazione delle sentenze è subordinata al reperimento delle necessarie coperture finanziarie.

**ATTUAZIONE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 247/2017 E N. 101/2018:
ANNO 2018**

Alcune leggi regionali hanno autorizzato – nell'anno 2018 – l'utilizzo del risultato di amministrazione ai fini del «pareggio» anche per gli enti locali
(LR Friuli VG n. 20/2018 e LP Bolzano n. 7/2018)

Art. 13, comma 04, decreto legge n. 91/2018 (cd «milleproroghe»)
Istituisce un fondo *«per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti»*

Il «fondo» costituisce la copertura per l'utilizzo – nell'anno 2018 – del risultato di amministrazione per investimenti.

**ATTUAZIONE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 247/2017 E N. 101/2018:
ANNO 2018**

Anno 2018 – circolare RGS n. 25

Nelle more di un intervento legislativo per definire il quadro normativo di riferimento, nella circolare è stato chiarito che gli **enti locali**, nell'**anno 2018**:

- possono utilizzare l'avanzo di amministrazione per investimenti nel rispetto delle sole disposizioni previste dal DLgs n. 118 del 2011;
- di conseguenza, considerano tra le entrate finali valide ai fini della verifica dei vincoli di finanza pubblica anche l'avanzo di amministrazione per investimenti.

L'avanzo di amministrazione – nell'anno 2018 – può essere utilizzato **senza alcun limite e senza fare richiesta**, unico vincolo: per spese di investimento.

Non ci sono «vincoli» sulla tipologia di avanzo (es. vincolato, destinato e libero)

PAREGGIO DI BILANCIO (E UN PO' DI PATTO) – RISULTATI

(importi in migliaia di euro)

Comuni	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Obiettivo finale	1.786.684	2.836.309	2.812.951	-60.263	-113.151	477.012	276.540
Saldo Finanziario	2.445.454	4.476.721	4.437.204	2.972.851	6.039.570	7.228.855	8.886.901
Differenza	658.770	1.640.412	1.624.253	3.033.114	6.152.721	6.751.843	8.610.361

Province	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Obiettivo finale	277.116	457.709	429.253	349.794	-33.656	14.903	15.071
Saldo Finanziario	264.093	554.310	242.472	-193.727	120.737	259.697	535.614
Differenza	-13.023	96.601	-186.781	-543.521	154.393	244.794	520.543

Città Metropolitane	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Obiettivo finale	244.152	303.642	246.967	292.472	-1.639	2.069	18.358
Saldo Finanziario	262.110	354.543	74.253	-137.224	163.644	199.118	315.631
Differenza	17.958	50.901	-172.714	-429.696	165.283	197.049	297.273

L'EQUILIBRIO DI BILANCIO: A DECORRERE DAL 2019

(LEGGE N. 145/2018, ART. 1, COMMI 820 E 821 – CIRCOLARE N. 3/RGS, 14/02/2019)

- le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i **comuni** utilizzano il **risultato di amministrazione** e il **fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa** nel rispetto delle **(sole)** disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un **risultato di competenza dell'esercizio non negativo**;
- **eliminati monitoraggio e certificazione**: informazione verificata dal prospetto «Verifica degli equilibri» allegato al rendiconto di gestione (all. 10, DLgs n. 118/2011) – voce EQUILIBRIO FINALE. *Grande semplificazione.*

L'EQUILIBRIO DI BILANCIO: A DECORRERE DAL 2019

(LEGGE N. 145/2018, ART. 1, COMMI 820 E 821 – CIRCOLARE N. 3/RGS, 14/02/2019)

- **Superamento del «doppio binario»:** gli enti locali rispettano esclusivamente i principi contabili e gli equilibri di bilancio previsti dal Dlgs n. 118 del 2011;
- **Pieno utilizzo avanzo** (eccezione per gli enti in disavanzo) e debito (resta fermo rispetto artt. da 202 a 204, DLgs n. 267 del 2000);
- Cessano di avere applicazione – a livello di singolo ente - tutte le disposizioni del «pareggio ex artt. 9 e 10 della legge n. 243 del 2012: **superati gli «spazi finanziari**/strumenti di «flessibilità» del saldo;
- **non previste sanzioni** e mantenuta possibilità di intervento (da parte dello Stato) in caso di andamenti di spesa non compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.

LA DISTRIBUZIONE DEGLI AVANZI DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017 – ENTI LOCALI

REGIONE	COMUNI (milioni di euro)	PROV e CM (milioni di euro)	TOTALE (milioni di euro)	%	TOTALE (euro pro capite)
PIEMONTE	828	249	1.077	5,9%	247
VALLE D'AOSTA	89	-	89	0,5%	703
LOMBARDIA	2.874	375	3.248	17,8%	328
LIGURIA	378	47	425	2,3%	275
TRENTINO ALTO ADIGE	460	-	460	2,5%	439
VENETO	1.099	277	1.376	7,5%	284
FRIULI-VENEZIA GIULIA	413	117	530	2,9%	440
EMILIA-ROMAGNA	831	164	996	5,4%	224
TOSCANA	658	188	846	4,6%	228
UMBRIA	76	5	81	0,4%	106
MARCHE	219	54	273	1,5%	180
LAZIO	2.698	199	2.897	15,9%	508
ABRUZZO	170	139	309	1,7%	237
MOLISE	64	16	80	0,4%	267
CAMPANIA	1.201	688	1.889	10,3%	349
PUGLIA	789	310	1.100	6,0%	276
BASILICATA	94	5	99	0,5%	187
CALABRIA	200	51	252	1,4%	141
SICILIA	714	150	864	4,7%	216
SARDEGNA	1.149	227	1.376	7,5%	844
ITALIA	15.007	3.261	18.268	100,0%	314
NORD	6.973	1.228	8.201	44,9%	298
CENTRO	3.651	447	4.098	22,4%	350
SUD E ISOLE	4.382	1.586	5.969	32,7%	315

LA DISTRIBUZIONE DEGLI AVANZI DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017 – ENTI LOCALI




Grafico 1 – Valori assoluti
(Milioni di euro)




Grafico 2 – Valori pro capite
(euro)

RISULTATO AMMINISTRAZIONE ENTI IN DISAVANZO IL DLGS N. 118 DEL 2011

Nei casi in cui il risultato di amministrazione NON presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza dovrà essere iscritta in bilancio come **disavanzo da recuperare**.

Un ente è in disavanzo se il risultato di amministrazione (lettera A):

- È negativo;
- È positivo ma non sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate (lettera E negativa);

UTILIZZO RISULTATO AMMINISTRAZIONE ENTI IN DISAVANZO LE PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

Nel parere n. 238/2017, la sezione regionale di controllo per la Campania afferma che: «...nel caso di risultato di amministrazione negativo l'Ente dovrà anziché operare in base a quanto prescrive l'art. 175 del Tuel, reperire ex novo le risorse necessarie a sostenere le spese cui erano originariamente destinate le entrate vincolate/accantonate nel risultato di amministrazione e nel successivo bilancio preventivo occorrerà trovare le risorse necessarie a finanziare le connesse spese, altrimenti prive di copertura finanziaria.».

Nella delibera n. 134/2017, la sezione regionale di controllo per il Piemonte ritiene che «...il risultato di amministrazione costituisca una valida copertura in competenza solo ove sia positivo; in caso di disavanzo, i vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono e l'Ente deve ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli obiettivi cui sono dirette le entrate vincolate refluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente.».

UTILIZZO RISULTATO AMMINISTRAZIONE ENTI IN DISAVANZO LE PRONUNCE DELLA CORTE DEI CONTI

Le pronunce della Corte dei conti fanno riferimento alle sentenze della Corte Costituzionale nn. 70/2012 e 89/2017: *«...è costante l'orientamento di questa Corte secondo cui i vincoli di destinazione delle risorse confluite a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono anche se quest'ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo: in questi casi l'ente deve ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente.».*

Le sezioni regionali della Corte dei conti non considerano «valida» la copertura delle spese costituita dall'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione negativo, fermo restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese cui erano originariamente finalizzate le entrate vincolate o accantonate.

UTILIZZO RISULTATO AMMINISTRAZIONE ENTI IN DISAVANZO (LEGGE N. 145/2018, ART. 1, COMMI 897 E 898)

1° CASO: Enti lettera A) positiva e lettera E) negativa

l'**applicazione** al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è **comunque consentita per un importo non superiore** a quello di cui alla lettera A), al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità, **incrementato** dell'importo del **disavanzo da recuperare iscritto** nel **primo esercizio** del bilancio di previsione.

2° CASO: Enti lettera A) negativa

l'**applicazione** al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è **comunque consentita nel limite** dell'importo del **disavanzo da recuperare iscritto** nel **primo esercizio** del bilancio di previsione.

UTILIZZO RISULTATO AMMINISTRAZIONE ENTI IN DISAVANZO (LEGGE N. 145/2018, ART. 1, COMMI 897 E 898)

Viene specificato che:

- nei casi in cui non è possibile l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate, resta ferma la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese cui erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate;
- nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione;
- in caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per gli enti locali;
- gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.

L'ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI NEGLI ULTIMI ANNI

(dati in milioni di euro)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12 mesi	20.299	18.279	18.429	18.977	18.020	17.922	15.053	14.284	14.199	13.423	10.671	12.194	10.578	9.802	9.832
Var. %	13%	-10%	1%	3%	-5%	-1%	-16%	-5%	-1%	-5%	-21%	14%	-13%	-7%	0%

Fonte: Trimestrale di cassa

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Conto eco	18.854	17.362	17.365	17.814	16.691	17.032	14.428	13.703	13.411	12.438	10.153	11.912	10.728	10.038	ND
Var. %	12%	-8%	0%	3%	-6%	2%	-15%	-5%	-2%	-7%	-18%	17%	-10%	-6%	

Fonte: ISTAT

ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI – TERMINI APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONE

Andamento degli investimenti influenzato anche dal termine di approvazione del bilancio di previsione.

L'esercizio provvisorio non permette una necessaria programmazione di breve-medio periodo – impossibilità di impegnare spese per lavori pubblici, fatte salve lavori somma urgenza

I termini di approvazione degli ultimi anni:

2012 – 31 ottobre 2012

2013 – 30 novembre 2013

2014 – 30 settembre 2014

2015 – 31 luglio 2015

2016 – 30 aprile 2016 (comuni) e 30 luglio 2016 (province)

2017 – 31 marzo 2017

2018 – 31 marzo 2018

2019 – 31 marzo 2019

**L'ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI – I PRIMI SEGNALI POSITIVI (BANDI DI GARA)
DATI A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE**

Amministrazioni locali	2018		var% 2017/2016		var% 2018/2017	
	Numero	Importo (ml€.)	Numero	Importo	Numero	Importo
Regioni	419	987	25,1	161,1	- 3,5	11,8
Province	1.905	1.562	7,9	37,9	36,0	12,1
Comuni	12.214	4.761	5,2	12,2	17,0	23,7
Comunità montane	490	195	37,7	102,4	65,5	64,0
Consorzi e Unione di comuni	1.111	654	32,3	120,3	25,1	16,5
TOTALE	16.139	8.159	8,0	33,7	19,9	19,9

L'ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI – I PRIMI SEGNALI POSITIVI (CASSA)

Mese	INVESTIMENTI									
	Comuni e Unioni di comuni					Province e Città Metropolitane				
	2016	2017	2018	2017/ 2016	2018/ 2017	2016	2017	2018	2017/ 2016	2018/ 2017
Gennaio	510	496	514	-2,8%	3,7%	53	43	43	-19,6%	0,3%
Febbraio	1.334	1.306	1.137	-2,2%	-12,9%	156	110	114	-29,3%	4,1%
Marzo	2.038	2.088	1.791	2,4%	-14,2%	245	194	188	-21,0%	-3,0%
Aprile	2.593	2.604	2.290	0,5%	-12,1%	309	255	231	-17,3%	-9,4%
Maggio	3.224	3.247	3.003	0,7%	-7,5%	389	329	290	-15,5%	-11,8%
Giugno	4.007	3.988	3.680	-0,5%	-7,7%	458	410	360	-10,6%	-12,1%
Luglio	4.760	4.704	4.383	-1,2%	-6,8%	548	488	446	-10,9%	-8,6%
Agosto	5.465	5.407	5.108	-1,1%	-5,5%	634	570	533	-10,0%	-6,5%
Settembre	6.170	6.108	5.784	-1,0%	-5,3%	713	648	611	-9,1%	-5,6%
Ottobre	6.947	6.833	6.556	-1,6%	-4,1%	792	723	705	-8,7%	-2,5%
Novembre	7.796	7.597	7.364	-2,5%	-3,1%	892	814	792	-8,7%	-2,7%
Dicembre	9.513	8.824	8.906	-7,2%	0,9%	1.065	977	926	-8,2%	-5,2%

**L'ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI – I PRIMI SEGNALI POSITIVI (BANDI DI GARA)
DATI A TUTTO IL I° TRIMESTRE 2019**

Amministrazioni locali	I trim.2019		var% I trim 2018 / I trim 2017		var% I trim 2019 / I trim 2018	
	Numero	Importo (ml€)	Numero	Importo	Numero	Importo
Regioni	83	299	-4,6	11,7	22,1	195,7
Province	517	443	34,5	13,6	26,7	30,2
Comuni	2.904	1.270	17,0	22,5	19,9	25,6
Comunità montane	96	35	65,5	64,0	18,5	3,9
Consorzi e Unioni di comuni	245	150	25,2	19,1	17,2	12,9
TOTALE	3.845	2.197	19,7	19,8	20,6	35,7

L'ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI – I PRIMI SEGNALI POSITIVI (CASSA)

Mese	INVESTIMENTI									
	Comuni e Unioni di comuni					Province e Città Metropolitane				
	2017	2018	2019	2018/ 2017	2019/ 2018	2017	2018	2019	2018/ 2017	2019/ 2018
Gennaio	496	514	621	3,8%	20,8%	43	43	41	0,3%	-4,4%
Febbraio	1.306	1.137	1.383	-12,9%	21,7%	110	114	123	4,1%	7,1%
Marzo	2.088	1.792	2.034	-14,1%	13,5%	194	188	187	-3,0%	-0,2%
Aprile	2.604	2.291	2.678	-12,0%	16,9%	255	231	260	-9,4%	12,2%

LB 2019 – LE MISURE PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI

Contributi **piccole opere** per i piccoli **comuni**:

400 mln per il 2019 (Articolo 1, commi 107 e seguenti)

Contributi alle **regioni** da destinare **per il 70% ai comuni**:

3.195 mln per gli anni 2021-2033 (Articolo 1, commi 134 e seguenti)

Contributi a tutti i **comuni** secondo priorità definite dal legislatore:

4.900 mln per gli anni 2021-2033 (Articolo 1, commi 139 e seguenti)

Contributi alle **province** per strade e scuole:

3.750 mln per gli anni 2019-2033 (Articolo 1, commi 889 e seguenti)

Contributi per **messa in sicurezza dei ponti**:

250 mln per gli anni 2019-2023 (Articolo 1, comma 891)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!